

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto

Scrittura Privata

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE-
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027**

L'anno 2026, addì _____ del mese _____, in Monte Argentario (GR), con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge ai sensi dell'art. 1372 c.c.,

TRA

1) l'Ing. Alessandro Villani nato a Orbetello (GR) il 28/12/1982 in qualità di Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana del Comune di Monte Argentario, nel cui interesse agisce, domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale 00124360538, forza dei poteri ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 conferiti giusto Decreto Sindacale n. 53 del 6/12/2024 (di seguito denominato Comune);

e

2) _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in Via _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione/società sportiva _____ (C.F./P.IVA _____), con sede legale in _____, Via _____, (in seguito denominato Concessionario);

PREMESSO

a) che le palestre scolastiche costituiscono parte integrante del patrimonio

indisponibile dell'Amministrazione Comunale e vengono concesse in uso in orario extrascolastico alle associazioni/società/federazioni sportive richiedenti, come da Regolamento per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 60 del 26 settembre 2005 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27 settembre 2006, previo nulla osta del Dirigente Scolastico competente;

b) che, con il nulla osta preventivo rilasciato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio Dott.ssa Laura Valenza, prot. gen. n. 36103 del 17 Agosto 2026, alla concessione in uso dei locali delle palestre scolastiche in orari extra - scolastico, allegato alla presente convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale, ha disposto le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere comunicate le società sportive che utilizzeranno i locali delle palestre con l'indicazione dei giorni e degli orari;

- le società assegnatarie dovranno procedere alla pulizia dei locali (palestre, spogliatoi, servizi igienici) al termine delle loro attività. Non è consentito l'ingresso a scuola da parte degli incaricati alle pulizie in orario antecedente alle attività motorie previste;

- le società sportive dovranno comunicare il nominativo degli incaricati delle pulizie e fornire il nominativo del loro referente responsabile delle attività sportive;

- in caso di eventuali disservizi da parte del personale scolastico, darne tempestiva comunicazione direttamente all'Uff. Patrimonio.

- che con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ 2026 avente ad

oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI CON ORARIO EXTRA SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027” è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione in uso delle palestre scolastiche, nonché la relativa domanda di partecipazione e il presente contratto di concessione in uso;

- che l’associazione _____ ha richiesto, con nota acquisita al prot. n. _____ del _____, l’uso temporaneo della palestra scolastica _____ per lo svolgimento delle proprie attività per la stagione 2025/2026;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027” è stato approvato il prospetto orario di utilizzo per il periodo 2026/2027;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 02.09.2021 è stata stabilita la tariffa oraria di utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico in € 4,50/ora, con una riduzione pari ad € 0,50 al canone orario per le associazioni e società sportive che svolgano attività senza scopo di lucro rivolta prevalentemente a minori e/o soggetti diversamente abili;

tutto ciò premesso, le parti con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO

È oggetto della presente convenzione la concessione in uso delle seguenti palestre scolastiche: _____, e di tutte le attrezzature sportive in dotazione all’impianto che il Comune di Monte Argentario affida

al Concessionario. Tale concessione in uso consiste nell'utilizzo temporaneo e diretto della palestra scolastica in orario extra scolastico e delle relative attrezzature fisse e mobili.

2. DURATA

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e durerà per l'intero periodo richiesto entro il 30 **Giugno 2026** coincidente con la conclusione della stagione sportiva 2026/2027. Non è ammessa la tacita proroga.

3. UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Alla concessionaria saranno assegnate le ore di utilizzo extrascolastico del seguente impianto:

Palestra concessa in uso:

Orario di attività sportiva:

Orario di pulizia approfondita e sanificazione:

L'accesso alla palestra scolastica è consentito ai tesserati per l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori del concessionario.

4. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga, a pena revoca della concessione:

- al pagamento del canone nella misura di €/ora _____ in complessivi € _____ sulla base dell'orario di utilizzo da versare, in anticipo con scadenza trimestrale a questo Comune nelle seguenti modalità:

1° rata di € _____ da versarsi entro il 31/10/2025;

2° rata di € _____ da versarsi entro il 31/01/2026;

3° rata di € _____ da versarsi entro il 30/04/2026.

Il pagamento dovrà effettuarsi mediante avviso di pagamento PAGO PA consegnati al concessionario al momento della sottoscrizione della presente

concessione in uso.

La prima rata non potrà essere rimborsata per qualsiasi causa di interruzione dipendente dalla concessionaria.

Il numero delle ore di utilizzo della palestra, in aumento o in diminuzione, potrà essere modificato una sola volta nell'arco di validità della presente convenzione mediante istanza adeguatamente motivata presentata per posta elettronica certificata indirizzata all'Ufficio Patrimonio del Comune;

- a salvaguardare lo stato dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, nonché a restituire queste ultime nello stesso stato in cui vengono consegnate;

- ad assumere a proprio esclusivo carico l'onere di eseguire accurata pulizia dei locali che dovrà avvenire al termine delle attività sportive a conclusione delle attività in ogni giorno di utilizzo;

- al rispetto degli orari stabiliti;

- ad un comportamento disciplinato, rispettoso e corretto durante l'attività degli Istruttori e degli allievi consono alla funzione educativa della scuola;

- a restituire le chiavi delle palestre scolastiche entro il 15 Luglio 2027; la mancata restituzione delle stesse o di indebite duplicazioni sarà motivo di esclusione nell'ambito delle future assegnazioni degli impianti sportivi;

- comunicare eventuali variazioni relative al legale rappresentante, al referente e all'incaricato alle pulizie, entro 5 giorni dall'evento.

Il Concessionario garantisce, nell'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento previsto del Decreto 18 Marzo 2011 in merito all'uso dei DAE (defibrillatori automatici esterni), quali presidi salvavita fornendo evidenza dell'avvenuta formazione BLS – D all'Ufficio Patrimonio del Comune di cui alla convenzione Comune/CRI Costa d'Argento rep. N. 3/2024 scritte

private.

È vietato al Concessionario:

- l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti;
- l'installazione di arredi fissi nonché qualsivoglia supporto, fisso o mobile,

5. SUB CONCESSIONE

La concessionaria si obbliga ad utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata apposita concessione dal Comune. È fatto divieto alla concessionaria di cedere o sub-cedere in tutto o in parte l'utilizzo dell'impianto, anche in forma gratuita, pena decadenza immediata della presente convenzione.

6. SOSPENSIONE O REVOCA

Il Comune potrà sospendere temporaneamente la concessione in uso delle palestre scolastiche nel caso in cui si rendesse necessario. La concessionaria non potrà richiedere di recuperare il monte ore non utilizzato o di usufruire di differenti strutture nel periodo in questione. In tale caso gli eventuali canoni versati verranno trattenuti dal Comune ed utilizzabili a titolo di compensazione per i versamenti relativi alle mensilità successive o restituiti per il periodo di non utilizzo dell'impianto. Inoltre il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la concessione in uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali o per lavori eseguiti di manutenzione straordinaria, previamente autorizzati.

Il Comune, anche su segnalazione dell'Istituzione Scolastica, può revocare la concessione in uso temporaneo della palestra, in qualsiasi momento, per gravi

inadempienze del Concessionario previa comunicazione al concessionario nonché per eventuali gravi motivi, senza che nulla potrà essere eccepito dal concessionario il quale rinuncerà ad ogni ragione ed azione.

7. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possano derivare a persone e a cosa dall'uso della palestra, delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano esse attribuibili al concessionario che a terzi, esonerando in Comune da eventuali responsabilità.

A tal fine, la concessionaria ha stipulato un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

8. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

Il concessionario che dovesse rinunciare all'utilizzo della palestra deve darne immediata comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo: argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it e non ha alcun diritto alla restituzione di quanto versato. Il provvedimento di rinuncia decorre dalla restituzione delle chiavi presso l'ufficio Patrimonio che rilascerà apposita attestazione di avvenuta riconsegna.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Comune, in qualità di Titolare, nomina il Concessionario responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di competenza affidate e si considererà revocata allo scadere della presente convenzione.

10. NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Comune quale titolare del trattamento dei dati personali, valutato che il Concessionario sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, designa il Concessionario in virtù dell'art. 28 del Reg. CE 679/2016 quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Concessionario di cui all'oggetto della presente convenzione. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione della presente convenzione.

Tale sottoscrizione, pertanto, rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale

nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza della scadenza della presente convenzione.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e ai fini della presente convenzione il Concessionario elegge domicilio presso la casa comunale di Monte Argentario, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla presente convenzione.

12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

13. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove il Comune sia attore o convenuto è competente il Foro di Grosseto con espressa rinuncia di qualsiasi altro. È esclusa la competenza arbitrale per le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione.

14. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro), il presente contratto è soggetto a registrazione obbligatoria in termine fisso unicamente qualora la durata complessiva dell'utilizzo dell'immobile, anche per effetto di proroghe, rinnovi o utilizzi frazionati/saltuari riferibili al medesimo concessionario, superi i 30 (trenta)

giorni complessivi nel corso dell'anno solare.

Qualora la durata complessiva dell'utilizzo rimanga pari o inferiore al limite di 30 (trenta) giorni annui, il presente atto non sarà soggetto all'obbligo di registrazione, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di procedere alla registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.

Nel caso in cui si verificchino i presupposti per la registrazione obbligatoria o qualora una delle Parti ne richieda volontariamente la registrazione in caso d'uso, tutte le relative imposte, tasse, diritti di segreteria e oneri accessori saranno posti a carico esclusivo del Concessionario

15. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente (PIAO), non vi sono ex dipendenti del Comune che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore della presente convenzione. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. I sottoscrittori dichiarano, inoltre, che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con i

Concessionario, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62.

Le parti danno atto dell'avvenuta consegna al Concessionario di una copia del Codice di comportamento del Comune, approvato in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n. 129 del 4-6-2013), dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Dirigente

Legale rappresentante

Ing. Alessandro Villani
